

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 156

Euro 1,23

Anno 39

2 dicembre 2008

N. 205

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre
2008, n 1861

**Disposizioni applicative della misura di ristrutturazio-
ne e riconversione dei vigneti previsti dal programma
nazionale di sostegno di cui al Reg. (CE) n. 479/2008 in
attuazione del decreto MIPAAF dell'8/8/2008**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2008, n. 1861

Disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsti dal programma nazionale di sostegno di cui al Reg. (CE) n. 479/2008 in attuazione del decreto MIPAAF dell'8/8/2008

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

– il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i Regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

– il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

– visto, in particolare, il Titolo II Capo I del Regolamento (CE) n. 479/2008 che disciplina l'assegnazione di risorse comunitarie agli Stati membri e l'uso di tali risorse per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo attraverso un programma nazionale di sostegno;

– richiamato il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali (MIPAAF) alla Commissione Europea il 30 giugno 2008;

– considerato che il suddetto Programma prevede, fra l'altro, l'attuazione della misura "ristrutturazione e riconversione dei vigneti" al fine di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso l'adeguamento delle strutture viticole ai nuovi orientamenti dei consumi, e tutelare il valore paesaggistico e le tradizioni connesse alla produzione viticola;

– visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali dell'8/8/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23/9/2008, recante "Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti", il quale prevede fra l'altro che le Regioni e le Province autonome adottino le determinazioni necessarie a dare attuazione alla predetta misura, ed in particolare:

- individuino le categorie di soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di riconversione e ristrutturazione;
- stabiliscano il periodo entro il quale tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, rispettando i limiti di cui al Reg. (CE) n. 555/2008;
- possano limitare le aree d'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- scelgano il numero minimo di ceppi per ettaro;
- stabiliscano l'ammontare del contributo per le spese di ristrutturazione e riconversione dei vigneti – che in ogni caso non può superare il 50% dei costi effettivi – nel rispetto dell'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro in ciascuna Regione o Provincia autonoma fissato dal decreto medesimo e la modalità di erogazione (forfettaria o su rendicontazione);

- scelgano le priorità sulla base delle quali possa essere attribuito un punteggio alle domande di finanziamento;
- determinino l'aiuto da erogare in relazione a ciascuna azione ammissibile utilizzando le voci di spesa previste dai prezzari regionali;

– considerato che il decreto sopra citato prevede che presso il MIPAAF sia costituito un Comitato al fine di verificare la conformità delle disposizioni regionali alla normativa comunitaria e che il Ministero, sulla base del parere del Comitato, formuli eventuali osservazioni entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle disposizioni;

– considerato altresì che le Regioni e le Province autonome, dopo aver inviato al Ministero le determinazioni, possono sotto la propria responsabilità dare applicazione alla misura di ristrutturazione e di riconversione senza attendere il decorso del termine previsto;

– vista la propria deliberazione n. 1834 del 26 novembre 2007, recante "Approvazione ed assunzione quale strumento istruttorio del Prezzario Regionale per Opere e Interventi in Agricoltura – Adeguamento 2007";

– atteso che il prezzario citato non declina totalmente l'insieme di voci di spesa che possono essere riconosciute nei progetti di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

– ritenuto, pertanto, necessario provvedere con il presente atto a tale declinazione con riferimento all'integrazione del prezzario regionale ai fini dell'attuazione della misura qui considerata;

– vista la comunicazione MIPAAF protocollo 3828 dell'8/10/2008 con la quale si trasmette la nota della Commissione concernente l'entrata in applicazione del Programma nazionale a decorrere dal 30 settembre 2008;

– vista la Circolare AGEA coordinamento prot. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008 avente come oggetto "Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti";

– rilevato che la viticoltura regionale – nonostante gli interventi di riconversione e ristrutturazione degli ultimi anni orientati verso sistemazioni e impianti in grado di favorire la meccanizzazione delle operazioni colturali – evidenzia tuttora, in parte dei vigneti presenti sul territorio, connotazioni di obsolescenza tecnica ed economica;

– ritenuto pertanto – al fine di migliorare la produzione viticola emiliano-romagnola in ragione del mantenimento di livelli elevati di qualità e competitività sul mercato – di dare attuazione alla misura "ristrutturazione e riconversione vigneti" sul territorio regionale per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013, approvando le specifiche disposizioni applicative di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

– viste, infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 e successive modifiche;

– dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 450/07 e sue modifiche ed integrazioni;

– su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare – sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui richiamate – le "Disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le

campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale fra l’altro viene definito il livello di sostegno in relazione alle diverse azioni previste nell’ambito della misura;

2) di approvare altresì le schede di cui agli Allegati B “Specifiche tecniche” e C “Scheda integrativa analitica dei prezzi per la realizzazione degli interventi di riconversione e ristrutturazione dei vigneti” parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

3) di rinviare ad atto del Responsabile del Servizio Produzioni vegetali – al fine di raggiungere la piena utilizzazione delle risorse comunitarie rese disponibili ai sensi del Reg. (CE) 479/2008 – l’adeguamento dei livelli di sostegno, secondo un

criterio di proporzionalità, fermo restando il limite della media regionale fissato nel DM 8 agosto 2008;

4) di avvalersi della facoltà concessa dal DM 8 agosto 2008 di dare attuazione alla misura di ristrutturazione e di riconversione dopo aver inviato al Ministero la presente deliberazione senza attendere che sia decorso il termine previsto per l’esame da parte del Comitato Ministeriale;

5) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dando mandato alla Direzione generale Agricoltura di trasmetterla ad AGREA, agli Enti competenti per territorio ed alle Organizzazioni di categoria, assicurandone altresì la diffusione nel sito Internet della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo: <http://www.ermesagricoltura.it/>.

(segue allegato fotografato)

Allegato A**DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA MISURA DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LE CAMPAGNE VITICOLE DAL 2008/2009 AL 2012/2013****1. PREMESSA**

Il settore del vino ha vissuto negli ultimi anni una profonda trasformazione, anche culturale. Si è assistito ad un drastico calo del consumo di vino, che da esigenza alimentare è divenuto sempre più consumo voluttuario. Il consumatore "moderno" beve meno ma vuole bere meglio. Nello stesso tempo il vino è diventato un fenomeno di costume; ad esso sono dedicate trasmissioni televisive e riviste specializzate, scuole e corsi di degustazione e dilagano wine bar ed enoteche. Anche il consumatore abituale di vino di largo consumo è divenuto più esigente e richiede sicurezza igienico-sanitaria a fronte di un buon rapporto qualità/prezzo.

Il consumatore è mediamente più attento, più consapevole e più attrezzato, e cerca la migliore qualità possibile nel segmento di mercato in cui, per scelta o per necessità, si posiziona. Vista la contingenza economica, entro certi limiti è disposto a spendere qualche cosa in più per una maggiore qualità nel senso più ampio del termine.

Negli ultimi tempi, forse per reazione alla uniformazione dei vini al "gusto internazionale" o più in generale alla globalizzazione del settore vitivinicolo, viene richiesta dal consumatore una spiccata identità territoriale del prodotto "vino". Nella competizione internazionale e nel mercato globale l'identificazione con il territorio di origine consentirà al vino, a qualunque segmento di mercato appartenga, di assumere un carattere distintivo.

A fronte della richiesta di maggiore qualità, quello che vince sui mercati è il rapporto tra qualità e prezzo, partendo dal presupposto che il vino deve essere comunque un "buon vino".

Una caratteristica evidente della produzione vinicola emiliano-romagnola è la coesistenza di diverse realtà produttive: quella di collina, spesso protesa a raggiungere i massimi livelli qualitativi con rese anche molto basse, e quella di pianura con rese elevate e non sempre orientata alla migliore espressione organolettica del vino finito dovendo privilegiare diverse valenze commerciali. In termini di strutturazione aziendale si ritrovano la piccola

cantina, che vinifica prevalentemente uva propria e fa riferimento ad un mercato di nicchia (locale, nazionale e internazionale) e la grande azienda, molto spesso cooperativa, il cui mercato è vasto per dimensioni ma di tipologia diversa rispetto a quello delle piccole imprese, essendo prevalentemente costituito dalla grande distribuzione organizzata. Nel mezzo si posiziona il produttore medio piccolo, che va a soddisfare una domanda, sostanzialmente di tipo locale e ancora presente nella nostra Regione, di vino di buona qualità e di prezzo contenuto.

Nonostante nell'ultimo decennio la qualità media dei vini dell'Emilia-Romagna sia notevolmente migliorata, fino ad arrivare a punte di eccellenza, l'immagine percepita delle nostre produzioni enologiche, sia localmente sia in un ambito nazionale e internazionale, spesso resta di livello medio. E' un problema di percezione all'esterno di quanto avvenuto, ma, ancor prima, è un problema di comunicazione. Probabilmente non è facile promuovere una Regione che sul piano vitivinicolo presenta tante sfaccettature con punte di qualità ed eccellenza economica.

La ridotta dimensione media delle aziende è una caratteristica della viticoltura italiana ed emiliano-romagnola, che causa problemi sul fronte produttivo, per la difficoltà nel contenere i costi di produzione e sul fronte commerciale per la difficoltà a fare massa critica.

Ad un rinnovamento e ad una modernizzazione delle cantine non è sempre seguito il rinnovo dei vigneti. Inoltre, nonostante le ristrutturazioni degli ultimi anni si siano orientate verso sistemazioni e impianti in grado di favorire la meccanizzazione di numerose operazioni colturali, la polverizzazione aziendale non consente di ammortizzare i costi per l'acquisto delle macchine. Pertanto la gestione è ancora in gran parte manuale o affidata a terzisti. D'altra parte la meccanizzazione è la via principale per arrivare alla riduzione dei costi di produzione. Non bisogna comunque dimenticare che le esigenze di meccanizzazione devono essere conciliate con quelle di rispetto delle aree sensibili a problemi di erosione e/o ancor più di dissesto idro-geologico.

L'obsolescenza tecnica ed economica che ancora contraddistingue parte dei vigneti emiliano-romagnoli, impone di riproporre la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti sul territorio regionale, per ottenere materia prima di buona qualità e a prezzi

competitivi per la trasformazione, ma al tempo stesso remunerativi per i viticoltori.

Il completamento della riconversione del patrimonio viticolo regionale può essere l'occasione per presentare al mercato globale del consumo una tradizione regionale corroborata e più definita, per poterla anche promuovere meglio, e una filiera più compatta e attenta all'innovazione per mantenere livelli elevati di competitività.

Alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola dell'Emilia-Romagna, delle sue potenzialità e del contesto internazionale, gli obiettivi principali da perseguire con la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compatibilmente con la normativa comunitaria sono:

- aumento della competitività dei produttori;
- crescita qualitativa della produzione;
- rafforzamento dell'identità delle produzioni nei diversi bacini viticoli;
- riduzione dei costi di produzione, anche mediante un più ampio ricorso alla meccanizzazione;
- idonee sistemazioni dei terreni (anche di più aziende limitrofe).

Per la viticoltura di pianura, in gran parte standardizzata su un livello produttivo che corrisponde alle esigenze di una precisa fascia di mercato, gli interventi andranno finalizzati prevalentemente al contenimento dei costi di produzione.

Per migliorare il rapporto qualità-prezzo nelle aziende di collina occorre che le risorse economiche per la zona collinare siano destinate soprattutto al miglioramento della qualità con riferimento alla scelta del binomio ottimale "vitigno-ambiente" e all'incentivazione di progetti riguardanti il rinnovamento dei vigneti secondo idonei criteri di densità di impianto, forma di allevamento, scelta del portinnesto, tecniche di vinificazione in modo tale da ottenere un elevato standard qualitativo finalizzato alle esigenze del mercato.

Un elemento in grado di collegare le diverse viticolture presenti in Regione sono le denominazioni d'origine (DOC e DOCG). Le DO hanno una forte valenza territoriale e potrebbero essere l'elemento che unisce le politiche per i

diversi gruppi di produttori. Esse si associano alla salvaguardia di un paesaggio e di un patrimonio viticolo importante per i produttori di eccellenza, in particolare per quelli che fanno accoglienza turistica in azienda, ma nel contempo, costituiscono l'elemento strategico per una politica di marketing di prodotto sui mercati nazionali e internazionali e l'elemento di unione e di legame con il territorio per i piccoli vitivinicoltori locali.

In Emilia-Romagna hanno, infine, notevole sviluppo e importanza economica anche i vini a IGT, produzioni con meno vincoli nella fase di produzione che si prestano a soddisfare una domanda di vini a prezzi accessibili e di buon livello qualitativo.

ORIENTAMENTO DEGLI INTERVENTI

In linea generale, in Emilia-Romagna è possibile definire tre macrozone all'interno delle quali circoscrivere aree maggiormente omogenee ed uniformi dal punto di vista tecnico-economico.

Macroarea	Area	Province interessate
Pianura emiliana	Area del modenese, reggiano e parmense	Modena, Reggio Emilia, Parma
	Area tra Modena e Bologna (DOC Reno)	Modena, Bologna
	Area interna Ferrarese	Ferrara
Pianura romagnola e litoranea	Area romagnola	Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna
	Area litoranea (viticoltura delle sabbie - DOC Bosco Eliceo)	Ferrara, Ravenna
Collina	Area del Piacentino e Parmense	Piacenza e Parma
	Aree collinari di Modena e Reggio-Emilia	Modena, Reggio Emilia
	Area dei Colli Bolognesi	Bologna, Modena
	Aree collinari da Castel San Pietro a Rimini	Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

Non si può prescindere dalla diversa attitudine alla coltivazione della vite nei terreni agricoli regionali: questo significa dare la priorità alla produzione di vini di qualità con minori rese, specie in collina, ma anche non

escludere prodotti a DOC e IGT a rese più elevate che, specialmente in pianura consentono di ottenere prodotti di qualità. Occorre promuovere la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sotto il profilo fisiologico e della gestione, commisurati alle diverse situazioni ambientali, impiegando materiale vegetale certificato o verificato dal punto di vista sanitario (nel caso di selezioni aziendali o di materiali della categoria "standard") e combinazioni portinnesti/varietà opportune. Le strutture portanti del vigneto devono essere in grado di sostenere i differenti livelli di meccanizzazione fino alla meccanizzazione integrale. La tipologia impiantistica ed i sistemi di allevamento dovranno rispondere in termini generali a tutto ciò che oggi è noto per consentire la migliore utilizzazione dell'energia radiante, creando pareti vegetative non compatte, permeabili alla penetrazione della luce e alla circolazione dell'aria.

Per mantenere le piante in equilibrio occorre, dopo la corretta fase di allevamento, intervenire con una opportuna potatura al bruno, con eventuali interventi correttivi nel corso della stagione vegetativa finalizzati al conseguimento di una produzione di buona qualità (corretti carichi di gemme).

È opportuno privilegiare forme di allevamento a cordone permanente e potature corte. Nel caso si ritenga di non riuscire a gestire in modo corretto un cordone permanente, si può scegliere il tralcio rinnovato con potatura alla Guyot per evitare grossi e frequenti tagli di rinnovo predisponenti le viti agli attacchi dei funghi del Mal dell'esca. Quasi tutti i vitigni (anche quelli ad elevata fertilità basale) presentano una produttività inferiore sulle prime gemme rispetto a quelle di ordine successivo: di per sé, quindi, la potatura corta riduce la produzione e aumenta la qualità dell'uva, soprattutto in rapporto ad una maturazione più uniforme, determinata a sua volta da uno sviluppo più uniforme dei germogli uviferi.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione integrata nel rispetto dell'equilibrio del vigneto, dell'ambiente e della salute di operatori e consumatori. La concimazione deve tener conto delle asportazioni della coltura e della dotazione del terreno in elementi della fertilità, nonché del tipo di gestione del suolo. È auspicabile il ricorso all'inerbimento come tecnica di ripristino e riequilibrio ambientale e di fattore di regolazione della vigoria delle piante in particolari condizioni, quali pianure fertili e varietà ad elevata vigoria intrinseca. Piante in equilibrio

presentano anche chiome non eccessivamente dense e quindi con un microclima interno sfavorevole allo sviluppo delle crittogame. In questo modo sono facilitate strategie di difesa integrata o biologica.

L'irrigazione, come pratica agronomica intesa a salvaguardare la fisiologia della pianta, e non come tecnica di forzatura, è ammessa - per i vini a DOC e a DOCG quando prevista dai rispettivi disciplinari di produzione - nei vigneti che accedono alla misura della ristrutturazione e riconversione vigneti ma esclusa dal calcolo del finanziamento.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Non sono ammissibili interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti nei seguenti casi:

- a) rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale; per tale tipologia si intende il reimpianto della stessa particella, con la stessa varietà e con lo stesso sistema di allevamento (articolo 6 del Reg. (CE) 555/2008);
- b) interventi relativi a superfici vitate per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 479/2008 (articolo 88 del Reg. (CE) 479/2008);

Le disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti qui previste sono valide per cinque campagne a decorrere dalla campagna vitivinicola 2008/2009.

3. AREA DELL'INTERVENTO

La misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti si applica sull'intero territorio regionale.

In attesa dell'emanazione, e della valutazione da parte della filiera regionale, della normativa comunitaria relativa ai vini varietali, con l'obiettivo di privilegiare i vini con legame con il territorio, sono ammessi ai finanziamenti domande per la ristrutturazione e riconversione di vigneti destinati alla produzione di vini di qualità sia a DO, sia a IG, iscritti o da iscrivere negli albi ed elenchi dei vigneti.

Ai fini dell'applicazione della misura, per "collina" si intende il territorio ubicato a sud della Via Emilia.

4. BENEFICIARI DELLA MISURA

Possono beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 gli imprenditori agricoli singoli e associati conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto purché si trovino nelle condizioni di cui al punto successivo.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di aiuto allega alla domanda il consenso del proprietario.

I requisiti dei beneficiari e le condizioni per le attribuzioni dei punteggi di cui al punto 11, "Priorità", devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

5. CONDIZIONI

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve:

- a) essere in possesso di un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dalla precedente estirpazione di una equivalente superficie vitata ovvero essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da altro produttore;
- b) avere presentato all'Amministrazione competente per territorio ai sensi della normativa vigente almeno una domanda di:
 - reimpianto (a fronte di una richiesta di reimpianto con diritto proprio, reimpianto anticipato o con diritto proveniente da un trasferimento);
 - estirpazione e reimpianto nella stessa campagna;
 - sovrainnesto o modifica del sistema di allevamento;
- c) essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di viticoltura;
- d) avere aggiornato la propria posizione nell'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003 e nello schedario viticolo regionale.

6. SUPERFICIE MINIMA

La superficie vitata oggetto della domanda di contributo deve essere individuata secondo quanto risulta dallo schedario viticolo regionale misurata in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di potenziale viticolo.

La superficie minima richiesta per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è pari a 0,5 ettari.

Ai fini del pagamento dell'aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è misurata in conformità all'articolo 75, paragrafo 1) del Reg. (CE) n. 555/2008 laddove prevede che la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

La superficie minima risultante a seguito della ristrutturazione e riconversione dovrà essere costituita da appezzamenti con dimensioni non inferiori a quella minima indicata in domanda come risultante dallo schedario.

7. AZIONI AMMISSIBILI

Possono usufruire del sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti di uva da vino una o più delle tipologie di intervento di seguito specificate:

a) la riconversione varietale che consiste nel:

1. reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
2. sovrainnesto su impianti ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, in buono stato vegetativo.

b) la ristrutturazione che consiste:

1. nella diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
2. nel reimpianto di vigneto: impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

3. nel miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti: modifica della forma di allevamento di un vigneto esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione.

Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere a1, b1 e b2 le stesse vengono effettuate, in alternativa:

- utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario,
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie di suo possesso,
- realizzando estirpazione e contestuale reimpianto.

9. MODALITA' TECNICHE

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o totale.

Le varietà di uve da vino che possono essere utilizzate nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti sono quelle riconosciute "idonee" alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna. Non sono ammesse le varietà "in osservazione" al momento della presentazione della domanda.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, e deve essere "certificato" o di categoria "standard".

Per i vigneti iscritti o da iscrivere agli albi a DOC e DOCG, il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello, se indicato, previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

Le seguenti indicazioni riportano gli elementi tecnici utili per la stesura dei progetti di ristrutturazione e riconversione vigneti. Per le domande di adeguamento delle forme di allevamento dei vigneti esistenti i parametri previsti possono subire variazioni in ragione delle specificità locali, fermo restando quanto indicato nel primo capoverso del presente punto 9.

Gli interventi di sovrainnesto sono ammessi a contributo solo su vigneti ben strutturati che presentino caratteristiche in linea con le indicazioni dettate nel presente provvedimento, le cui varietà non risultino idonee ad ottenere un tipo di prodotto richiesto dal mercato.

Poiché sul territorio regionale sono presenti vigneti aventi età superiore ai 15 anni in buon equilibrio vegeto produttivo in funzione delle caratteristiche di vigoria indotta dalla combinazione di portinnesto e varietà, nel caso in cui le condizioni sanitarie e fisiologiche del vigneto lo permettano, sono ammissibili al sovrainnesto vigneti aventi età non superiore a 20 anni.

Indicazioni valide per l'intero territorio regionale

Devono essere rispettati i sottoelencati elementi tecnici:

- altezza minima della parete vegetativa 1,00 m;
- pali in materiali diversi (escluso cemento vibrato negli impianti a meccanizzazione integrale) con altezza massima fuori terra di 2,30 metri e distanza massima tra i pali 6,00 m.
- uso di fili ed accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione;
- la densità di impianto deve essere commisurata alle condizioni ambientali (analisi del suolo recenti, indicazioni storiche su clima e precessioni colturali), alla combinazione vitigno-portinnesto e al parco macchine aziendale;
- in condizioni di elevata vocazionalità e per produzioni di particolare pregio si possono adottare anche densità di impianto molto elevate (> 5000 ceppi/ha), con sesti molto ridotti, che però richiedono una specifica tipologia di meccanizzazione aziendale;
- è ammessa una discordanza massima del 10% tra le misurazioni rilevate in fase di collaudo e i criteri di seguito elencati;
- i portinnesti indicati nei punti seguenti sono da intendersi come consigliati.

Indicazioni valide per la "Pianura emiliana"

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. In ordine crescente di vigoria 420 A (non tollera il ristoppio), 161-49, 157-11, S.O.4, Kober 5 BB, Paulsen (specialmente per

ristoppio). Si possono impiegare anche 3309, 101-14 e Swarzmman. Tutti i portinnesti, specialmente questi ultimi, devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC;

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,00 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- GDC, Casarsa, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato);

Indicazioni per la "Pianura romagnola e litoranea"

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. In ordine crescente di vigoria: 420 A (non tollera il ristoppio), 161-49, 157-11, S.O.4, Kober 5 BB, Paulsen (specialmente per ristoppio e per particolari condizioni ambientali). Si possono impiegare anche 3309, 101-14 e Swarzmman. Tutti i portinnesti, ma specialmente questi ultimi, devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC;

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,00 m sulla fila

in riferimento alle forme di allevamento:

- GDC, Casarsa, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta) Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato).

Indicazioni per la "Collina"

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- preferibilmente a vigoria contenuta, resistenti alla siccità e al calcare: 420 A, 161-49, 157-11, 110 Richter, S.O.4, 140 Ruggeri, 1103 Paulsen, 41 B (nel caso di terreni particolarmente ricchi di calcare), Kober 5 BB (specialmente per ristoppio), ed anche 3309, 101-14 e Swarzmman, da scegliere tutti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC. In casi particolari possono essere utilizzati 775 Paulsen e 779 Paulsen;

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: escludendo gli impianti molto fitti, le distanze d'impianto vanno scelte in relazione alle attrezzature aziendali e alle modalità di gestione che si intendono adottare, 2,00-3,20 m tra le file 0,80-1,30 m sulla fila;
- vigneti a Casarsa: 2,50-3,20 m tra le file, 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,00 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- Cordone speronato, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato), GDC (limitatamente ai fondovalle), Alberello, Casarsa (con capi a frutto non superiori a 6-7 gemme).

10. TIPOLOGIE DEL SOSTEGNO

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento.

La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera a) può assumere una delle seguenti forme:

1. compensazione finanziaria fino al 100% della perdita di reddito per due campagne vitivinicole per le azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate e per una campagna vitivinicola per le azioni che prevedono la pratica del sovrainnesto;
2. autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo non superiore a tre anni, fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto.

La determinazione del limite massimo della compensazione finanziaria è calcolata sulla base delle modalità previste dal DM 8 agosto 2008.

La compensazione finanziaria per i mancati redditi, è fissata in euro 300 ad ettaro per anno. In relazione alla disponibilità finanziaria di ciascuna campagna, nei limiti della media regionale fissata per Decreto, tale compensazione può essere elevabile sino ad un massimo di euro 3000 ad ettaro per anno.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dall'operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o l'azione venga realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

In caso di utilizzo del diritto di reimpianto in portafoglio o acquistato da terzi, sono esclusi dal contributo sia l'importo derivante dalle spese di estirpazione, sia l'indennizzo per la perdita di reddito.

Per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione, il contributo ad ettaro viene aumentato, in maniera forfettaria di euro 600.

Il contributo è erogato in modo forfettario, tenuto conto dei prezzi fissati nel prezzario regionale, secondo i livelli di sostegno indicati nelle tabelle sottostanti determinati in considerazione che il contributo concesso non può superare né il 50% dei costi per la realizzazione delle opere, né l'importo medio regionale per ettaro fissato dal DM di attuazione della misura:

	VQPRD	contributo per la realizzazione dei lavori
	Ristrutturazione/riconversione	€/Ha
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	7.500
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	7.000
pianura	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	7.000
pianura	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	6.500

	IGT	contributo per la realizzazione dei lavori
	Ristrutturazione/riconversione	€/Ha
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	7.000
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	6.500
pianura	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	6.500
pianura	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	6.000

	VQPRD e IGT, collina e pianura	contributo per la realizzazione dei lavori
		€/Ha
	riconversione varietale, mediante sovrainnesto, di vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	1.400
	riconversione del sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale	2.400
	riconversione di vigneti mediante sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale e la riconversione varietale mediante sovrainnesto	3.800

Per ogni tipologia di vigneto realizzato con forme di allevamento ad alberello, poiché non integralmente meccanizzabili, il contributo per ettaro è pari a euro 5.000 in considerazione delle spese non sostenute per l'acquisto dei materiali di sostegno.

Nelle fasce pedecollinari ubicate a sud della via Emilia le Amministrazioni competenti per territorio possono autorizzare la realizzazione di vigneti con parametri tecnici (sesti d'impianto, portinnesti, ecc.) prescritti per le zone di pianura, purché conformi alle esigenze di meccanizzazione integrale, alle caratteristiche pedologiche dell'area ed al disciplinare di produzione del vino interessato. In tal caso si applica il regime di aiuto previsto per la pianura.

Ai fini della completa utilizzazione del plafond regionale, qualora il fabbisogno finanziario calcolato in base alle domande ammissibili e all'importo dei contributi di cui alle tabelle precedenti, sia inferiore alle risorse, il contributo viene innalzato in maniera proporzionale fino al limite del 50% delle spese come risultanti da prezario regionale, rispettando l'importo medio regionale per ettaro fissato dal DM di attuazione della misura.

11. PRIORITA'

I criteri per l'attribuzione del punteggio si distinguono in:

- criteri riferiti al richiedente;
- criteri riferiti all'intervento.

I relativi punteggi sono così stabiliti:

RICHIEDENTE	Punti
Richiedente giovane imprenditore (età inferiore ai 40 anni)	25
Richiedente con le caratteristiche dell'imprenditore agricolo professionale	5
Richiedente che non abbia presentato domanda di estirpazione di superfici vitate con premio ai sensi del Titolo V Capo III del Reg. (CE) n. 479/2008	15

INTERVENTO	Punti
dimensione intervento	3 per ettaro realizzato (fino ad un massimo di 15 punti)
intervento adiacente a vigneto preesistente	3 per ettaro realizzato (fino ad un massimo di 15 punti)
densità d'impianto	5 ogni 500 piante/ettaro oltre 2.000 piante/ettaro
V.Q.P.R.D. di collina	10
V.Q.P.R.D. di pianura	5
Impianto di varietà autoctone previste nei disciplinari DO/IGT	2

A parità di punteggio sarà data precedenza ai richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, abbiano età inferiore.

La priorità per il giovane imprenditore è assegnata all'imprenditore con età inferiore o uguale a quarant'anni all'atto della presentazione della domanda.

Fermo restando quanto previsto in merito all'età, in caso di ditta individuale si fa riferimento all'età del titolare, in caso di società di persone, di capitale e cooperative, ad almeno un socio amministratore giovane.

Per le caratteristiche dell'imprenditore agricolo professionale, si rimanda a quanto previsto nel Dlgs 99/2004 così come modificato dal D.lgs 101/2005 e nella nota regionale AAG/INV/05/42192 del 23/11/05, integrata

dalla nota PG2008/181302 del 25/7/2008 (pubblicate su *Erme Agricoltura*), relativa alle indicazioni operative per il riconoscimento della qualifica di *Imprenditore Agricolo Professionale*.

12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PROCEDURE E GESTIONE FINANZIARIA

Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite da AGREA.

Nel caso in cui la superficie vitata ricada su più Province, la competenza è attribuita alla Provincia dove ricade la maggiore superficie vitata oggetto di ristrutturazione.

Le Amministrazioni competenti per territorio effettuano l'istruttoria delle domande e approvano l'elenco delle domande ammissibili con l'indicazione del relativo contributo.

I suddetti elenchi sono trasmessi al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia-Romagna.

Se la disponibilità finanziaria regionale è sufficiente a garantire il contributo a tutti i beneficiari ammissibili, per raggiungere l'obiettivo del totale utilizzo delle risorse assegnate annualmente per la ristrutturazione e riconversione, la Regione determina gli importi dell'aiuto per ettaro e trasmette alle Province gli elenchi delle domande ammissibili.

Se il fabbisogno finanziario è superiore alle risorse assegnate, la Regione ripartisce tra le Province la disponibilità finanziaria in modo proporzionale al fabbisogno richiesto per ogni Provincia e ne dà comunicazione alle Province stesse.

Le Province approvano la graduatoria delle domande e concedono il contributo nei limiti delle risorse disponibili comunicandolo al beneficiario.

Il Responsabile del Servizio Produzioni Vegetali con proprio atto definisce le date e le procedure di cui al presente punto.

13. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla comunicazione dell'ammissibilità della domanda. Fanno eccezione le spese sostenute per l'acquisto

di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc) la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione della domanda.

La verifica dell'ammissibilità comporta la verifica che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materie e che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni tecniche di cui al presente atto.

La comunicazione di ammissibilità della domanda non costituisce concessione del finanziamento.

14. REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE

Le opere ammesse al contributo devono essere realizzate entro il termine massimo del 15 marzo dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo. I beneficiari, entro 10 giorni dalla ultimazione dei lavori, fanno pervenire alle Province e alle Comunità Montane competenti per territorio la richiesta di collaudo degli interventi realizzati.

Per la campagna 2008/2009 tale termine è fissato al 13 marzo 2009.

Il contributo è erogato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni indicate nella domanda.

L'aiuto può essere erogato prima della completa esecuzione delle operazioni, a condizione che l'esecuzione sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una cauzione a favore di AGREA. In tal caso le operazioni devono essere eseguite entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento anticipato, fatte salve le possibilità di proroga qualora:

- le superfici interessate rientrino in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta;
- il Servizio Fitosanitario abbia attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

L'erogazione in anticipo dell'aiuto può essere effettuata a condizione che il produttore che abbia beneficiato di un anticipo già abbia ultimato i lavori per i quali l'anticipo è stato erogato.

Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre misure del Piano nazionale di Sostegno, così come previsto all'art. 10 del Decreto ministeriale di attuazione della misura, nonché di sottoutilizzo dei fondi da parte delle Province, la Regione effettua un ulteriore riparto alle Province deficitarie che provvedono ad approvare elenchi supplementari di beneficiari finanziabili.

Il Responsabile del Servizio Produzioni Vegetali con proprio atto può stabilire ulteriori disposizioni al fine di consentire il massimo utilizzo delle risorse.

15. VARIANTI

Fermo restando il rispetto delle condizioni di accesso, che devono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sono ammesse richieste di varianti esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della richiesta, o per sopravvenute cause di forza maggiore.

Le richieste di varianti devono essere presentate alla Provincia prima della realizzazione dell'intervento o della richiesta di collaudo e devono essere opportunamente motivate.

Se la variante determina l'attribuzione di un minor punteggio, e tale minor punteggio comporta l'esclusione del beneficiario dalla concessione del contributo, la Provincia ridetermina la graduatoria delle domande per la concessione del contributo.

16. VINCOLI

Le superfici impiantate beneficiando del contributo concesso in base alle presenti disposizioni sono soggette ai seguenti vincoli:

- a) la destinazione produttiva non può essere variata per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento di regolare esecuzione dei lavori; tali superfici non possono, pertanto, essere estirpate per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento dei lavori;
- b) devono rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, come previsto dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 479/08.

I vincoli di cui alle lettere a) e b) si intendono trasferiti ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

Il mancato rispetto dei vincoli comporta la revoca del contributo e il recupero dell'aiuto liquidato.

ELENCO DELLE VARIETA' DI VITE PER UVA DA VINO AUTOCTONE O
DI ANTICA COLTIVAZIONE

CODICE	VITIGNO	SINONIMI/OMONIMI	DISCIPLINARI DO	DISCIPLINARI IGT
4	Albana B.		Albana di Romagna DOCG; Colli Bolognesi; Reno; Albana Spumante	Sillaro o Bianco del Sillaro
315	Alionza B.			Emilia o dell'Emilia
12	Ancellotta N.	Lancellotta	Colli di Rimini; Colli di Scandiano e Canossa; Lambrusco Salamino di Santa Croce; Reggiano	Emilia o dell'Emilia; Rubicone
24	Bervedino B.		Colli Piacentini	
84	Fortana N.	Uva d'oro	Bosco Eliceo; Lambrusco Grasparossa di Castelvetro; Lambrusco Salamino di Santa Croce	Emilia o dell'Emilia; Forlì; Ravenna; Rubicone; Fortana del Taro; Terre di Veleja; Val Tidone
115	Lambrusco di Sorbara N.		Lambrusco di Sorbara; Reggiano	Emilia o dell'Emilia; Modena o Provincia di Modena
116	Lambrusco grasparossa N.	Lambrusco, Groppello- Grasparossa	Colli di Scandiano e Canossa; Lambrusco Grasparossa di Castelvetro; Reggiano	Emilia o dell'Emilia; Modena o Provincia di Modena
117	Lambrusco Maestri N.		Colli di Parma; Reggiano	Emilia o dell'Emilia; Modena o Provincia di Modena
118	Lambrusco Marani N.		Colli di Scandiano e Canossa; Reggiano	Emilia o dell'Emilia; Modena o Provincia di Modena
119	Lambrusco Montericco N.		Colli di Scandiano e Canossa; Reggiano	Emilia o dell'Emilia
360	Lambrusco oliva N.		Reggiano	Emilia o dell'Emilia
120	Lambrusco salamino N.		Colli di Scandiano e Canossa; Lambrusco di Sorbara; Lambrusco Salamino di Santa Croce; Reggiano	Emilia o dell'Emilia; Modena o Provincia di Modena
333	Malbo gentile N.		Colli di Scandiano e Canossa; Lambrusco Grasparossa di Castelvetro; Reggiano	Emilia o dell'Emilia; Modena o Provincia di Modena
279	Malvasia di Candia aromatica B.	Sì	Colli di Parma; Colli di Scandiano e Canossa; Colli Piacentini	Emilia o dell'Emilia; Terre di Veleja

CODICE	VITIGNO	SINONIMI/OMONIMI	DISCIPLINARIDO	DISCIPLINARIIGT
152	Montù B.	Montuni	Reno	Bianco di Castelfranco Emilia; Emilia o dell'Emilia; Forlì; Ravenna; Rubicone
157	Mostosa B.		Colli di Rimini	
177	Ortrugo B.		Colli Piacentini	
300	Pignoletto B.		Colli Bolognesi; Colli Bolognesi Classico Pignoletto; Colli di Faenza; Colli di Imola; Colli di Rimini; Reno	Emilia o dell'Emilia
218	Sangiovese N.		Colli di Faenza; Colli di Imola; Colli di Rimini; Colli di Scandiano e Canossa; Colli di Romagna centrale; Reggiano; Sangiovese di Romagna	Emilia o dell'Emilia; Forlì; Ravenna; Rubicone
228	Sgavetta N.		Colli di Scandiano e Canossa	
364	Spergola B.		Colli di Scandiano e Canossa	
241	Trebbiano modenese B.			Modena o Provincia di Modena
242	Trebbiano romagnolo B.		Bosco Eliceo; Colli Bolognesi; Colli di Faenza; Colli di Imola; Colli di Rimini; Colli di Scandiano e Canossa; Colli Piacentini; Colli di Romagna centrale; Reno; Trebbiano di Romagna	Emilia o dell'Emilia; Forlì; Modena o Provincia di Modena; Ravenna; Rubicone; Terre di Veleja; Val Tidone
357	Uva Longanesi N.			Ravenna; Rubicone

Allegato B)

SPECIFICHE TECNICHE

1.1 AREA DI INTERVENTO: intero territorio regionale

1.2 LIMITAZIONE A ZONE ATTE A PRODURRE DOP-IGP: Sì

1.3 SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI:

Imprenditori singoli e associati conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto

1.4 VARIETA':

Le varietà di uve da vino che possono essere utilizzate nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti sono quelle comprese tra le varietà riconosciute "idonee" alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna:

Albana B., Alicante N., Alionza B., Ancellotta N., Barbera N., Bervedino B., Biancame B., Bombino bianco B., Bonarda N., Cabernet franc N., Cabernet Sauvignon N., Canina nera N., Centesimino N., Chardonnay B., Cilieggiolo N., Croatina N., Dolcetto N., Ervi N., Fiano B., Fogarina N., Fortana N., Gamay N., Garganega B., Groppello gentile N., Lambrusco a foglia frastagliata N., Lambrusco Barghi, Lambrusco di Sorbara N., Lambrusco grasparossa N., Lambrusco Maestri N., Lambrusco Marani N., Lambrusco Montericco N., Lambrusco oliva N., Lambrusco salamino N., Lambrusco viadanese N., Malbo gentile N., Malvasia bianca di Candia B., Malvasia di Candia aromatica B., Malvasia istriana B., Malvasia rosa R., Manzoni Bianco B., Marsanne B., Marzemino N., Melara B., Merlese N., Merlot N., Montepulciano N., Montù B., Moscato bianco B., Mostosa B., Müller Thurgau B., Negretto N., Ortrugo B., Perla dei vivi N., Pignoletto B., Pinot bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Raboso veronese N., Refosco dal Peduncolo Rosso N., Riesling B., Riesling italico B., Sangiovese N., Santa Maria B., Sauvignon B., Sgavetta N., Spergola B., Syrah N., Termarina N., Terrano N., Tocai friulano B., Trebbiano modenese B., Trebbiano romagnolo B., Trebbiano toscano B., Uva Longanesi N., Uva tosca N., Verdea B., Verdicchio bianco B.

Non sono ammesse le varietà "in osservazione" al momento della presentazione della domanda

È riconosciuta preferenza alle varietà autoctone e tradizionali di qualità (previste nei disciplinari DOC DOCG e IGT):

VITIGNO	DISCIPLINARI DO	DISCIPLINARI IGT
Albana B.	Albana di Romagna DOCG; Colli Bolognesi; Reno; Albana Spumante	Sillaro o Bianco del Sillaro
Alionza B.		Emilia o dell'Emilia
Ancellotta N.	Colli di Rimini; Colli di Scandiano e Canossa; Lambrusco Salamino di Santa Croce; Reggiano	Emilia o dell'Emilia; Rubicone
Bervedino B.	Colli Piacentini	
Fortana N.	Bosco Eliceo; Lambrusco Grasparossa di Castelvetro; Lambrusco Salamino di Santa Croce	Emilia o dell'Emilia; Forlì; Ravenna; Rubicone; Fortana del Taro; Terre di Veleja; Val Tidone
Lambrusco di Sorbara N.	Lambrusco di Sorbara; Reggiano	Emilia o dell'Emilia; Modena o Provincia di Modena
Lambrusco grasparossa N.	Colli di Scandiano e Canossa; Lambrusco Grasparossa di Castelvetro; Reggiano	Emilia o dell'Emilia; Modena o Provincia di Modena
Lambrusco Maestri N.	Colli di Parma; Reggiano	Emilia o dell'Emilia; Modena o Provincia di Modena
Lambrusco Marani N.	Colli di Scandiano e Canossa; Reggiano	Emilia o dell'Emilia; Modena o Provincia di Modena
Lambrusco Montericco N.	Colli di Scandiano e Canossa; Reggiano	Emilia o dell'Emilia
Lambrusco oliva N.	Reggiano	Emilia o dell'Emilia
Lambrusco salamino N.	Colli di Scandiano e Canossa; Lambrusco di Sorbara; Lambrusco Salamino di Santa Croce; Reggiano	Emilia o dell'Emilia; Modena o Provincia di Modena
Malbo gentile N.	Colli di Scandiano e Canossa; Lambrusco Grasparossa di Castelvetro; Reggiano	Emilia o dell'Emilia; Modena o Provincia di Modena
Malvasia di Candia aromatica B.	Colli di Parma; Colli di Scandiano e Canossa; Colli Piacentini	Emilia o dell'Emilia; Terre di Veleja
Montù B.	Reno	Bianco di Castelfranco Emilia; Emilia o dell'Emilia; Forlì; Ravenna; Rubicone
Mostosa B.	Colli di Rimini	
Ortrugo B.	Colli Piacentini	
Pignoletto B.	Colli Bolognesi; Colli Bolognesi Classico Pignoletto; Colli di Faenza; Colli di Imola; Colli di Rimini; Reno	Emilia o dell'Emilia
Sangiovese N.	Colli di Faenza; Colli di Imola; Colli di Rimini; Colli di Scandiano e Canossa; Colli di Romagna centrale; Reggiano; Sangiovese di Romagna	Emilia o dell'Emilia; Forlì; Ravenna; Rubicone
Sgavetta N.	Colli di Scandiano e Canossa	
Spergola B.	Colli di Scandiano e Canossa	
Trebbiano modenese B.		Modena o Provincia di Modena
Trebbiano romagnolo B.	Bosco Eliceo; Colli Bolognesi; Colli di Faenza; Colli di Imola; Colli di Rimini; Colli di Scandiano e Canossa; Colli Piacentini; Colli di Romagna centrale; Reno; Trebbiano di Romagna	Emilia o dell'Emilia; Forlì; Modena o Provincia di Modena; Ravenna; Rubicone; Terre di Veleja; Val Tidone

VITIGNO	DISCIPLINARI DO	DISCIPLINARI IGT
Uva Longanesi N.		Ravenna; Rubicone

1.5 FORME DI ALLEVAMENTO:

- previste: Cordone speronato, Cordone libero, Guyot, GDC, Alberello, Casarsa
- escluse: Capovolto, Pergola romagnola

1.6 NUMERO MINIMO DI CEPPI/ETTARO:

Per i vigneti DOCG e DOC il numero di ceppi/ettaro autorizzato è quello previsto nei disciplinari di produzione.

Per i vigneti IGT, e per gli impianti DOC, dove non precisato nel disciplinare, si danno le seguenti indicazioni per l'impianto:

In tutto il territorio regionale:

Devono essere rispettati i sottoelencati elementi tecnici:

altezza minima della parete vegetativa 1,00 m;

pali in materiali diversi (escluso cemento vibrato negli impianti a meccanizzazione integrale) con altezza massima fuori terra di 2,30 metri e distanza massima tra i pali 6,00 m.

uso di fili ed accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione;

la densità di impianto deve essere commisurata alle condizioni ambientali (analisi del suolo recenti, indicazioni storiche su clima e precessioni colturali), alla combinazione vitigno-portinnesto e al parco macchine aziendale;

in condizioni di elevata vocazionalità e per produzioni di particolare pregio si possono adottare anche densità di impianto molto elevate (> 5000 ceppi/ha), con sesti molto ridotti, che però richiedono una specifica tipologia di meccanizzazione aziendale;

è ammessa una discordanza massima del 10% tra le misurazioni rilevate in fase di collaudo e i criteri di seguito elencati;

i portinnesti indicati nei punti seguenti sono da intendersi come consigliati.

Pianura emiliana

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,00 m sulla fila;

Pianura romagnola e litoranea

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,00 m sulla fila;

Collina

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: escludendo gli impianti molto fitti, le distanze d'impianto vanno scelte in relazione alle attrezzature aziendali e alle modalità di gestione che si intendono adottare, 2,00-3,20 m tra le file 0,80-1,30 m sulla fila;
- vigneti a Casarsa: 2,50-3,20 m tra le file, 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,00 m sulla fila;

1.7 SUPERFICIE MINIMA:

- domanda singola: 0,5 ha
- non sono previste deroghe specifiche per le superfici con altitudine ≥ 500 m, esclusi gli altipiani, con una pendenza di almeno il 25%, terrazzate.

1.8 AZIONI PREVISTE:

- la riconversione varietale che consiste nel:
reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
sovrainnesto su impianti ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

- La ristrutturazione che consiste:
 - nella diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
 - nel reimpianto di vigneto: impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
 - nel miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti: è la modifica della forma di allevamento di un vigneto esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione.

1.9 ETA' MASSIMA DEI VIGNETI OGGETTO DI SOVRAINNESTO:

Sono ammissibili al sovrainnesto vigneti aventi età non superiore a 20 anni.

1.10 PERIODO MASSIMO ENTRO IL QUALE REALIZZARE TUTTE LE OPERAZIONI DI RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE:

Le opere ammesse al contributo devono essere realizzate il termine massimo del 15 marzo dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo. I beneficiari, entro 10 giorni dalla ultimazione dei lavori, fanno pervenire alle Province e alle Comunità Montane competenti per territorio la richiesta di collaudo degli interventi realizzati.

Per la campagna 2008/2009 tale termine è fissato al 13 marzo 2009.

Nel caso in cui il beneficiario richieda pagamento anticipato e presenti polizza fidejussoria i lavori devono essere conclusi entro la seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'aiuto.

1.11 PRIORITA' RICONOSCIUTE:

RICHIEDENTE	Punti
Richiedente giovane imprenditore (età inferiore ai 40 anni)	25
Richiedente con le caratteristiche dell'imprenditore agricolo professionale	5
Richiedente che non abbia presentato domanda di estirpazione di superfici vitate con premio ai sensi del Titolo V Capo III del Reg. (CE) n. 479/2008	15

INTERVENTO	Punti
dimensione intervento	3 per ettaro realizzato (fino ad un massimo di 15 punti)
intervento adiacente a vigneto preesistente	3 per ettaro realizzato (fino ad un massimo di 15 punti)
densità d'impianto	5 ogni 500 piante/ettaro oltre 2.000 piante/ettaro
V.Q.P.R.D. di collina	10
V.Q.P.R.D. di pianura	5
impianto di varietà autoctone previste nei disciplinari DO/IGT	2

A parità di punteggio è data precedenza ai richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, hanno età inferiore.

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

% DI CONTRIBUTO COMUNITARIO AI COSTI: massimo 50 % dei costi del prezzario regionale

% DI CONTRIBUTO COMUNITARIO ALLE PERDITE DI REDDITO: massimo 100 %

% DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI REDDITO:

Fonti utilizzate per le elaborazioni:

Decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nei quali sono stati pubblicati i prezzi massimi delle uve negli ultimi 2 anni, forniti annualmente da ISMEA, ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili (Legge n. 388/2000):

- DM 5 marzo 2007;
- DM 17 maggio 2007 (integrazioni)
- DM 27 febbraio 2008;
- DM 7 maggio 2008 (integrazioni);

Dati riferiti alla superficie vitata e alla produzione di uva e vino (distinta per vini a denominazione di origine, ad indicazione geografica tipica e da tavola) in possesso della Regione Emilia-Romagna.

Dalle informazioni derivanti dai suddetti decreti ministeriali, selezionando i dati rappresentativi per la Regione Emilia-Romagna, è stata elaborata una tabella che sintetizza, per gli anni 2006 e 2007, i prezzi medi (massimo assicurabile euro/quintale - IVA esclusa) delle uve da vino, distinte per vini a DO e vini ad IGT.

Tabella 1 - Prezzi medi del valore assicurabile per tipo
- Anni 2007-2008 (valori in Euro)

Tipo di vino	Prezzo medio 2006	Prezzo medio 2007	Variazione percentuale	Prezzo medio 2006-2007
VQPRD	38,97	41,86	+ 3,58	40,42
IGT	28,89	31,30	+ 4,00	30,09

Si è quindi deciso di rapportare le medie dei prezzi ad altre informazioni, quali le dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino, con le relative superfici, determinando un prezzo unico regionale, ponderando i prezzi relativi ai vari tipi di destinazione dell'uva con le superfici a cui si riferiscono le dichiarazioni.

Tabella 3 - Prezzo medio dell'uva e intervallo di variazione (valori in Euro)

tipo di vino	Prezzo medio regionale	Resa media regionale	Valore delle uve medio regionale €/Ha
VQPRD/IGT	37	137	5.020

Per concludere, il prezzo unico regionale ponderato con la media della superficie (37 euro/ettaro) è stato applicato alla resa media regionale ricavata dalle dichiarazioni di raccolta pari a quintali di uva ad ettaro ottenendo un valore delle uve pari a 5.020 €/Ha. Considerato che consideriamo un vigneto reimpiantato in piena produzione al terzo anno, nel biennio precedente le perdite per la mancata raccolta dell'uva sono pari a 10.039 €/Ha per ettaro.

Stante la perdita per la mancata raccolta dell'uva così calcolata, l'importo del sostegno per mancato reddito che la Regione Emilia-Romagna vuole attribuire nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è, al massimo, pari 3.000 €/Ha/anno.

2.4 IMPORTO MEDIO DEL SOSTEGNO AMMISSIBILE PER ETTARO: 8600 €/ha

2.5 MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AIUTO: forfettario

2.6 TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AIUTO: anticipato e a collaudo

2.7 AMMONTARE DELLA CAUZIONE IN CASO DI PAGAMENTO

ANTICIPATO: 120% dell'importo massimo

Costi per la realizzazione di un ettaro di vigneto da prezzario regionale

Descrizione	Costo €/ha per forma di allevamento			
	Guyot	Cordone speronato/ libero	Casarsa	GDC
Preparazione del terreno per l'impianto di vigneto, comprensiva di sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda e lavorazione superficiale in pianura e in collina con pendenza <5%	2067,8	2067,8	2067,8	2067,8
Preparazione del terreno per l'impianto di vigneto, comprensiva di sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda e lavorazione superficiale in collina con pendenza da 5 a 15%	3101,7	3101,7	3101,7	3101,7
Preparazione del terreno per l'impianto di vigneto, comprensiva di sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda e lavorazione superficiale in collina con pendenza > 15%	5169,5	5169,5	5169,5	5169,5
<i>Valore medio per la preparazione del terreno in collina con pendenza sopra il 5%</i>	<i>4135,60</i>	<i>4135,60</i>	<i>4135,60</i>	<i>4135,60</i>
Squadatura dell'impianto, acquisto e messa a dimora delle barbatelle innestate; con densità d'impianto da 2000 a 3000 piante/ha	5169,5	5169,5	5169,5	5169,5
Squadatura dell'impianto, acquisto e messa a dimora delle barbatelle innestate; con densità d'impianto da 3001 a 4000 piante/ha	6720,35	6720,35	6720,35	6720,35
Squadatura dell'impianto, acquisto e messa a dimora delle barbatelle innestate; con densità d'impianto da 4001 a 5000 piante/ha	8788,15	8788,15	8788,15	
Struttura di sostegno per vigneto allevato a Guyot, Capovolto, Cordone speronato, Casarsa, Sylvoz, e Cortina semplice, comprensiva di pali, fili, ancore e tutori; in opera.	7.237,30	7.237,30	7.237,30	
Struttura di sostegno per vigneto allevato a GDC, comprensiva di pali, fili, ancore, braccetti e tutori; in opera.				9.305,00
Spese di allevamento per vigneto; sono compresi potature, lavorazioni del terreno, fertilizzazioni, trattamenti antiparassitari (generalmente intesi fino alla fine del terzo anno d'impianto) e le spese relative a direzione dei lavori, sorveglianza e interessi fino alla fine del terzo anno d'impianto.	2.584,75	2.584,75	2.584,75	2.584,75

SCHEDE INTEGRATIVE ANALITICA DEI PREZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICONVERSIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETTI

			Guyot	Cordone speronato	Casarsa	GDC
			ceppi/ha 3300	ceppi/ha 3300	ceppi/ha 2200	ceppi/ha 2500
	€/unità	N. elementi	costo tot.	N. elementi	costo tot.	N. elementi
Spese estirpo vigneto			900,00		900,00	750,00
Smaltimento palificazione			500,00		500,00	750,00
Raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali			650,00		650,00	650,00
Acquisto barbatelle	1,20	3300,00	3960,00	3300,00	2200,00	2500,00
Squadro e picchettatura	0,80	690,00	552,00	690,00	388,00	524,00
Posa piante	0,30	3300,00	990,00	3300,00	2200,00	2500,00
Distribuzione pali e ancore	0,95	690,00	655,50	690,00	388,00	524,00
Posa pali	1,45	660,00	957,00	660,00	366,00	500,00
Posa ancore	4,80	30,00	144,00	30,00	22,00	24,00
Stesura e fissaggio 6 fili (€/m)	0,45	3300,00	1485,00	3300,00	2200,00	2500,00
Posa tutori	0,33	3300,00	1089,00	3300,00	2200,00	2500,00
Posa in opera Braccetti	1,75					500,00
Posa in opera Divaricatori	1,75					100,00

		Guyot		Cordone speronato		Casarsa		GDC	
		N. elementi	costo tot.	N. elementi	costo tot.	N. elementi	costo tot.	N. elementi	costo tot.
	€/unità	ceppi/ha 3300		ceppi/ha 3300		ceppi/ha 2200		ceppi/ha 2500	
Pali in ferro 2,75 m	7,00	660,00	4620,00	660,00	4620,00	366,00	2562,00		
Pali in cemento 8x8	6,00	660,00	3960,00	660,00	3960,00	366,00	2196,00	500,00	3000,00
Testate in legno	10,00	30,00	300,00	30,00	300,00	22,00	220,00		
Testate in cemento	10,50	30,00	315,00	30,00	315,00	22,00	231,00	24,00	252,00
Ancore in cemento	6,50	30,00	195,00	30,00	195,00	22,00	143,00	24,00	156,00
Tutori	0,80	3300,00	2640,00	3300,00	2640,00	2200,00	1760,00	2500,00	2000,00
Fermagli tutori	0,04	3300,00	132,00	3300,00	132,00	2200,00	88,00	2500,00	100,00
Fili e accessori (di minima)			1500,00		1500,00		1500,00		900,00
Divaricatori per pettinatura semiautomatica	13,00							100,00	1300,00
Braccetti per GDC	10,50							500,00	5250,00
Totale legno ferro			9387,00		9387,00		6273,00		
Totale cemento ferro			9402,00		9402,00		6284,00		
Totale tutto cemento			8742,00		8742,00		5918,00		12958,00
Sovrainnesto	1,30		4290,00		4290,00		2860,00		3250,00

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.